



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEGRETARIA CONFEDERALE

SEDE NAZIONALE

00187 ROMA VIA LUCULLO 6
TELEFONO 47531
TELEX 622425
TELEFAX 4753208
E-MAIL info@uil.it

SEDE EUROPEA

R. DU GOVERNEMENT PROVISoire 34
1000 BRUXELLES
TELEFONO 00322 / 2178838
TELEFAX 00322 / 2199834

Data: **23 Luglio 2009**
Protocollo: **173/09/PC/ff**
Servizio: **Sviluppo Sostenibile Agricoltura
Cooperazione**
Oggetto: **Problematiche amianto**

- A tutte le strutture UIL

CIRCOLARE N. 44

LORO SEDI

Si riaprono le possibilità di pensionamento anticipato per tutti i lavoratori esposti ad amianto che hanno prestato la loro attività in aziende e siti oggetto degli atti di indirizzo.

Questa la possibile conseguenza, se non interverranno ulteriori atti giudiziari di Appello o Legislativi, della Sentenza del Tar del Lazio n. 05750/09 che ha **accolto il ricorso per l'annullamento** delle disposizioni di **cui all'art. 1 lettera b) del Dm 12 marzo 2008** (Ministro On. Damiano) e del IV capoverso (e quindi dell'allegato 3) della Circolare Inail del 19 maggio 2008.

Tali disposizioni avevano di fatto ridotto considerevolmente il numero dei lavoratori esposti aventi diritto al beneficio previdenziale previsto dalla Legge 257/1992 (art. 13 comma 8) e successive modifiche.

La Legge 247/07 (art. 1 comma 20,21,22) aveva originariamente stabilito che di tale beneficio godessero tutti i lavoratori **“che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005**, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

Il DM oggetto del ricorso **aveva ridotto, invece, il numero dei siti interessati**, e quindi dei lavoratori aventi diritto, in quanto specificava che il godimento dei benefici previdenziali era previsto esclusivamente per i lavoratori che “hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;”(Art. 1. comma 1 lettera b).

Analogamente la circolare dell'Inail emanata a seguito dell'entrata in vigore del Dm del 12 maggio 2008 (Circolare del 19 maggio 2008) stabiliva che “per l'individuazione dei siti produttivi interessati da atti di indirizzo ministeriali con almeno una data termine di riconoscimento dell'esposizione **fino al 31 dicembre 1992**” i siti interessati fossero quelli **dell'elenco allegato alla circolare stessa (Allegato 3) il quale ne individuava 15 rispetto ai 500 interessati dagli Atti di indirizzo**, determinando così l'esclusione di molte altre aziende e contesti lavorativi in cui vi era stata comunque per i lavoratori esposizione ad amianto.

La sentenza del Tar abbattendo i limiti temporali imposti dal decreto del marzo 2008, nonché la limitazione dei siti, **riporta la situazione alla previsione originaria e riapre** per molti lavoratori la possibilità del riconoscimento dei benefici previsti dalla legislazione per la tutela degli esposti ad amianto.

Siamo in attesa nel merito di specifiche disposizioni dell'Inail che comunicheremo sollecitamente.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Paolo Carcassi)